



Comune Colonnella

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI
SAPERI, DELLE ATTIVITA' E DELLE PRODUZIONI AGRO-
ALIMENTARI TIPICHE LOCALI E TRADIZIONALI.**

**ISTITUZIONE DELLA De.Co. (DENOMINAZIONE COMUNALE)
COLONNELLA**



INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento Comunale

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione del Registro De.Co. Colonnella

Art. 5 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e Manifestazioni

Art. 6 Logo De.Co. Colonnella

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. Colonnella ai prodotti agroalimentari

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. Colonnella

Art. 9 Commissione comunale per la De.Co. Colonnella

Art. 10 Utilizzo della De.Co. Colonnella e del relativo Logo

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Iniziative comunali

Art. 14 Norme finali

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei saperi, delle attività e delle produzioni agro- alimentari del territorio che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Colonnella
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative ai saperi, alle attività e alle produzioni agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti; di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l' Istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Colonnella intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Colonnella intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali, commerciali e creative del territorio comunale.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Colonnella, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità e in conformità al proprio Statuto, il Comune intende valorizzare e promuovere la cultura e i saperi del territorio, la salvaguardia delle sue peculiarità e delle tradizioni storiche istituendo un albo comunale delle iniziative e manifestazioni ricorrenti.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta a individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche attività e produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, della loro conservazione e promozione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali e delle attività culturali ad esse connesse che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata allo studio della storia dei saperi e del patrimonio culturale locale allo scopo di valorizzare feste e tradizioni popolari che riguardano la storia e l'identità del territorio comunale, la promozione di rievocazioni storiche, feste e tradizioni ripetute di anno in anno che costituiscono un bagaglio culturale da preservare e tramandare e rappresentano risorse eccellenti capaci di mettere in atto processi di sviluppo e turismo locali e sostenibili;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente per la concessione di contributi, favorendo anche la ricerca di sponsorizzazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nei riguardi degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la

salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale e delle produzioni agro-alimentari tipiche;

e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura creativa, produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo per la valorizzazione dell'Ente.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola, zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. I termini “tipico” e “tradizionale” sono da intendersi sinonimi e il loro uso è equivalente.

3. Attraverso la De.Co. Colonnella si attesta la tipicità di un determinato sapere, attività o prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune.

4. Attraverso l'attribuzione della De.Co. Colonnella, il Comune e i soggetti proponenti intendono conservare nel tempo quei saperi, attività e prodotti che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico di questo territorio.

Art. 4 – Istituzione del Registro De.Co. Colonnella

1. Viene istituito, presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12, un registro pubblico per:

a) i prodotti;

b) i saperi e le attività tradizionali maggiormente rappresentativi dell'identità del territorio comunale.

2. Con l'iscrizione nel registro il Comune riconosce la territorialità del sapere e dell'attività tradizionale locale e attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati:

- i prodotti a denominazione comunale (De.Co.) Colonnella;

- le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. Colonnella sui loro prodotti o attività in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;

- gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

4. L'iscrizione può essere concessa per molteplici categorie di saperi, attività e prodotti, per i quali si propone un elenco puramente indicativo e non esaustivo, potendo ottenere la De.Co. Colonnella anche altre categorie di prodotto, purché in possesso dei requisiti a tal fine richiesti:

- produzioni agricole e lavorazioni delle produzioni agricole vegetali: produzione di cereali, produzione di semi oleosi, di ortaggi, di frutta, le colture viticole e le aziende vitivinicole;

- allevamenti e lavorazione delle carni dei comparti bovino, ovicaprino, suino, avicunicolo e attività connesse a tutte le fasi di sviluppo degli animali (dall'acquisto/nascita e mantenimento alla macellazione);

- pesca e acquacoltura: pesca, allevamento e commercio di specie acquatiche e lavorazioni artigianali dei prodotti ittici;

- artigianato alimentare: produzione di paste, pane e prodotti da forno, produzioni dolciarie, gelateria, cioccolateria, lavorazione delle carni e insaccati, produzione conserviera e di preparazioni gastronomiche tradizionali, produzione lattiero-casearia, produzione di oli e grassi vegetali e animali;

- industria delle bevande: produzione di vino, spumante, birra, acqua minerale, bibite analcoliche e amari.

5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. Colonnella le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 nell'ambito del Comune di Colonnella, anche se non vi hanno la sede legale.

6. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o leschede identificative dei prodotti.

7. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. Colonnella per più prodotti e attività diverse.

8. Per ogni sapere, attività e prodotto tradizionale è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 5 – Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito albo in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, le feste e le manifestazioni legate al patrimonio locale che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dal Comune di Colonnella o da altri soggetti.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi e vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla. L'iscrizione decade qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due edizioni consecutive.

5. Il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione del permanere dei relativi requisiti.

6. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 6 può comportare la cancellazione dall'albo.

7. Il Comune di Colonnella favorisce il rafforzamento delle fiere e manifestazioni storiche che presentano caratteri di radicamento sul territorio, successo di pubblico e commerciale, riconoscibilità e valenza identitaria, tali da rendere l'evento un importante leva di promozione turistica e culturale della città.

Art. 6 – Logo De.Co. Colonnella

1. Il Comune con il presente regolamento adotta uno specifico logo "De.Co Colonnella" per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti e i saperi iscritti nel registro di cui all'art. 4 e le iniziative di cui all'art. 5

2. Tale logo sarà rappresentativo del presente regolamento e potrà essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. Colonnella ai prodotti agroalimentari

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. Colonnella devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare con particolare riferimento agli obblighi previsti dai Regolamenti UE vigenti in materia di Controlli Ufficiali, Sicurezza Alimentare e di trasparenza delle Informazioni al Consumatore, Origine degli alimenti, ecc.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. Colonnella, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e regionale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. Colonnella

1. Le segnalazioni inerenti prodotti, eventi, manifestazioni, attività e saperi tradizionali da iscrivere nel registro o nell'albo De.Co. Colonnella possono essere avanzate da chiunque ne abbia interesse e, d'ufficio, anche dal Comune, allegando all'istanza presentata tutto quanto possa essere utile ai fini della valutazione della Commissione comunale di cui all'art. 9 del Regolamento.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. Colonnella devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione ;
 - la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. Colonnella si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art.9.

4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto, la manifestazione o il sapere segnalati hanno le caratteristiche per l'iscrizione al registro o all'albo De.Co. Colonnella e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

6. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti e ai saperi tradizionali da iscrivere nel registro e nell'albo De.Co. Colonnella, approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti.

7. Qualora la segnalazione di un prodotto da iscrivere nel registro De.Co. Colonnella provenga dalla stessa impresaproduttrice interessata all'iscrizione di quel prodotto, viene disposta anche l'iscrizione di quella determinata impresa, previa presentazione della relativa domanda.

8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. Colonnella, qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto dirigenziale.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato al soggetto proponente unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

10. L'iscrizione nel registro De.Co. Colonnella non comporta oneri per l'impresa, ad esclusione delle spese di bollo, qualora dovute.

11. La procedura di segnalazione di riconoscimento De.co. e di domanda di iscrizione al registro De.Co. avviene tramite presentazione di istanza al protocollo dell'Ente.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co. Colonnella

1. La Commissione Comunale è nominata dal Sindaco.

2. La Commissione è composta da numero sette membri e precisamente:

- **Presidente:** Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale.

- **n. 6 Componenti** individuati fra tecnici o esperti: quattro proposti dalla maggioranza e due dalle minoranze.

Ne possono far parte esponenti del settore agroalimentare, operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo o ambito culturale e di tradizione preso in esame.

La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. Colonnella e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co. Colonnella" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, o alle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti De.Co. nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. Colonnella in occasione di manifestazioni pubbliche comunali ed eventi di cui all'art.5.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. Colonnella nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il logo De.Co. Colonnella deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. Colonnella.
4. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. Colonnella da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Colonnella a termini di legge.
2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. Colonnella e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. Colonnella;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co. Colonnella, accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei e sono tenuti a darne pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Il Responsabile dell'Area competente, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co. Colonnella, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. Colonnella non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è l'Area Affari Generali dell'Ente.

2. Il responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima pubblicità delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. Colonnella forme di collaborazione con enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari e dei saperi tradizionali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 14 – Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione.

2. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

Allegati:

- Logo De.co.
- Allegato “A” (fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici);
- Allegato “B” (fac-simile di domanda) ;
- fac simile fac simile disciplinare produzione prodotto de.co.